



CONFINDUSTRIA

**Approvazione
riforma procedure
concorsuali**

Ottobre 2017

Lo scorso 11 ottobre Il Senato ha approvato definitivamente il Disegno di legge delega *per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*.

Confindustria ha seguito fin dalle prime battute la genesi della riforma, che rappresenta un risultato importante in quanto **pone le basi per un quadro regolatorio della materia fallimentare più organico e coerente con i tempi e le ragioni dell'economia**.

Infatti, essa ha il merito, da un lato, di differenziare le soluzioni di gestione della crisi in chiave di continuazione dell'attività d'impresa da quelle in chiave liquidatoria; dall'altro, di riportare in equilibrio il *trade-off* tra salvaguardia della continuità dei complessi aziendali in crisi – che resta un valore centrale – e tutela delle ragioni dei creditori e della leale concorrenza.

Il nuovo volto che si delinea per l'istituto del concordato preventivo è frutto di questa impostazione.

Il **concordato**, infatti, viene ora concepito come uno strumento da utilizzare principalmente **per la prosecuzione dell'attività aziendale** e non più, come avvenuto in un passato anche recente con esiti spesso molto discutibili, per finalità meramente liquidatorie.

Infatti, proposte di natura liquidatoria saranno ammissibili soltanto in caso di apporto di risorse esterne che assicurino comunque il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari.

Peraltro, con riferimento alla procedura concordataria è da segnalare la scelta di imporre: *i*) l'indicazione dell'entità massima dei **compensi** spettanti ai **professionisti** che supportano l'impresa debitrice, da commisurare in misura proporzionale all'attivo di quest'ultima; *ii*) il riconoscimento della prededucibilità dei crediti degli stessi professionisti a condizione, però, che la procedura venga effettivamente aperta.

Si tratta di una misura coerente con l'apprezzabile principio generale, recepito nel testo della delega, che punta a ridurre i costi delle procedure, anche contenendo le ipotesi di prededucazione, in modo da evitare che i pagamenti conseguenti assorbano in misura rilevante l'attivo residuo a discapito dei creditori chirografari.

Un'altra rilevante novità è l'introduzione nel nostro ordinamento di una **procedura di allerta e composizione assistita della crisi**, quale risposta al persistente problema della sua tardiva emersione. L'attuale versione della norma ha avuto una genesi "faticosa", che ha portato a definire un meccanismo articolato, ma nel complesso rispettoso dell'autonomia privata.

Infatti, l'allerta dovrebbe anzitutto incentivare una dialettica efficace all'interno della *governance* societaria. Inoltre, attraverso l'interlocuzione tra gli organi interni della società e l'apposito organismo esterno ipotizzato dalle nuove norme, non si esclude la possibilità di porre il debitore sotto una "lente terza", ma senza privarlo *in toto* della gestione della delicata fase della pre-insolvenza.

Così sarebbe stato, invece, qualora fosse passata la linea – pure ipotizzata nel corso dell'iter parlamentare e alla quale Confindustria si è fermamente opposta – di prevedere uno sbocco automatico di natura giudiziale della nuova procedura.

Inoltre, l'organismo esterno chiamato a sollecitare la tempestiva emersione della crisi e l'adozione degli opportuni provvedimenti da parte dell'impresa, vedrà il coinvolgimento di rappresentanti delle associazioni di categoria – i quali, grazie alla conoscenza delle imprese del territorio, possono avere con le stesse un'interlocuzione privilegiata – e di rappresentanti dell'autorità giudiziaria, rendendo così superflua la previsione di un intervento diretto del Tribunale.

Si tratta dunque di una soluzione che cerca di comporre i diversi interessi in gioco, compreso quello delle imprese a muoversi entro un **perimetro confidenziale per gestire la pre-insolvenza**.

Positive, tra le altre, anche le previsioni che riguardano la:

- **specializzazione dei giudici**, che necessiteranno di essere attuate in modo equilibrato, per evitare di indebolire i presidi giudiziari proprio in quei territori a più intensa vocazione produttiva;
- crisi e insolvenza dei **gruppi d'impresa**, cui viene dedicato un capitolo apposito volto a colmare un'importante lacuna del nostro ordinamento, visto che il tema trova una qualche regolamentazione solo nell'ambito dell'amministrazione straordinaria;
- **modernizzazione** del sistema dei **privilegi** e l'**introduzione** di sistemi di **garanzia mobiliare non possessoria**, in risposta all'esigenza di sostenere finanziariamente le imprese e agevolare il recupero dei crediti in sofferenza. Peraltro, va già in questa direzione il nuovo istituto del pegno mobiliare non possessorio introdotto in Italia nel 2016, che consente alle imprese di porre a garanzia dei crediti loro concessi i beni (mobili non registrati), anche immateriali, destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, nonché i crediti derivanti o inerenti a tale esercizio.

L'unica, vera nota critica della riforma è l'**estensione** del novero dei casi di **nomina obbligatoria degli organi di controllo interno nelle società a responsabilità limitata**.

Infatti, questa previsione va letta in combinato con quelle che disciplinano l'allerta e poteva giustificarsi solo in assenza della legittimazione alla segnalazione in capo ai creditori pubblici qualificati, nell'ottica di rafforzare i presidi endosocietari. Ma siccome tale legittimazione è prevista, siamo di fronte a un aggravamento dell'assetto dei controlli interni poco giustificato in termini di proporzionalità e, peraltro, in controtendenza con le indicazioni europee che, in materia contabile, puntano a evitare che sulle piccole imprese gravino oneri amministrativi ingiustificati.